

Dignitas - Novembre 2003

PAROLE DI GIUSTIZIA

**Eugen
Wiesnet s.j.:
Dalla
Retribuzione
Alla
Tsedaqah**

a cura di
Guido Bertagna s.j.
e Antonio Casella

GIUSTIZIA RISANATRICE

"F inché misericordia, perdono e riconciliazione, sulla scia del tradizionale pensiero occidentale, resteranno estranei al concetto di giustizia, finché la teologia dimenticherà di trasferire dalla dogmatica all'etica penale l'idea fondamentale biblica della giustificazione come dono, e non come effetto di una prestazione, gli impulsi riconciliativi della Bibbia non potranno trovare adeguata espressione [...].

Nell'affrontare simili problemi, di grande importanza sociale e religiosa, raramente i cristiani (per causa di errori teoretici) si sono trovati all'avanguardia - restando per

I Il 31 gennaio 2004, *Dignitas*, il Centro Culturale san Fedele di Milano e la Sesta Opera San Fedele - Associazione di volontariato carcerario onlus, organizzano un convegno per fare memoria, a venti anni dalla morte, di Eugen Wiesnet s.j. (1941-1983), della Oberdeutsche Provinz della Compagnia di Gesù; sarà un'occasione per ricordare anche gli 80 anni di servizio nelle carceri della Sesta Opera, il cui primo nucleo si costituì a Milano nel 1923. Il nome di Wiesnet, fin dal 1968 attivo nell'assistenza ai detenuti (in particolare nel carcere di Ebrach), è legato soprattutto al volume *PENA E RETRIBUZIONE: LA RICONCILIAZIONE TRADITA. SUL RAPPORTO TRA CRISTIANESIMO E PENA*, tr. it. L. Eusebi, Giuffrè Editore, Milano 1987. Di quest'opera, originariamente apparsa nel 1980 per i tipi della Patmos Verlag Düsseldorf, si presentano qui alcuni frammenti che, lasciando parlare lo stesso autore, diano il senso della crucialità dei temi e della loro immutata capacità di provocazione. Ci sembra il modo più fecondo per preparare il convegno.

lo più coinvolti, piuttosto, in *lotte di sbarramento* a strenua difesa dell'ideologia retributiva! L'evoluzione morale ed umana del pensiero penalistico è affidata oggi anche ad una *metanoia* cristiana, ad un mutamento, cioè, nei comportamenti e nelle coscienze, che è tuttora da compiersi.

Obiettivo principale è una *nuova mentalità penale* nonché, con essa, una *nuova psicologia* e una *nuova prassi del punire*"². Sono parole che leggiamo in chiusura dell'opera di Wiesnet che affronta la drammatica questione della pena, sulla quale la "risposta cristiana ha una storia lunga ed in ampia parte ingloriosa"³, una sorta di *odissea fuori strada*.

Alla luce della Bibbia, questa la tesi di Wiesnet, la sanzione penale non può avere finalità retributiva: il che non ha però impedito che nella storia del diritto e della penologia, il termine *pena* - con il suo straordinario sovraccarico psicologico e culturale - sia divenuto sinonimo di *retribuzione*, attraverso uno scioglimento di senso che non può trovare fondamento nelle Scritture ebraico-cristiane. Ciò non significa che i comportamenti trasgressivi possano essere sottratti alle misure sanzionatorie legalmente previste, ma che la finalità della pena non si identifica con lo scambio retributivo di *male per male*, né che può in alcun modo consentire all'annullamento del reo.

Alla luce dell'eredità biblica e dell'Alleanza, il fine della pena è lo *shalôm* del colpevole con se stesso e con la comunità, il suo reinserimento nella società, la (ri)costruzione del suo avvenire. Il termine che sta per questo complesso processo è *riconciliazione*, con la sua trama di rimandi alle dinamiche di pacificazione, riumanizzazione, reintegrazione, risocializzazione.

In questa visione della pena non riducibile a strumento di *retribuzione* ma manifestazione della giustizia risanatrice di Dio, la parola chiave è *tsedaqah*. L'idea biblica di *tsedaqah* (termine reso in greco, da parte dei Settanta, con *dikaïosýne*; in latino, nella *Vulgata*, con *iustitia*; in tedesco, da Lutero in poi, con *Gerechtigkeit*) esprime la premura di Dio nei confronti del colpevole, malgrado la colpa: *il colpevole non è la sua colpa*.

Di fronte a Caino non c'è un Dio che tace, abbandonando l'omicida a se stesso: Caino non è ripudiato ed escluso dalla

² E. Wiesnet, *PENA E RETRIBUZIONE*, cit. p. 170. *Sull'approccio cristiano al problema della pena*, cfr. L. Eusebi, *LA QUESTIONE PENALE. UN AUTOREVOLE MAGISTERO RECENTE*, Rivista di teologia morale (2003) 138, 181-188; A. Acerbi - L. Eusebi (a cura di), *COLPA E PENA? LA TEOLOGIA DI FRONTE ALLA QUESTIONE CRIMINALE*, Vita e Pensiero, Milano 1998; C. M. Martini, *NON È GIUSTIZIA. LA COLPA, IL CARCERE E LA PAROLA DI DIO*, Mondadori, Milano 2003; AA. VV., *NON È GIUSTIZIA RISPONDERE CON IL MALE AL MALE. UN PUNTO DI INCONTRO FRA LE TRADIZIONI RELIGIOSE?*, Morcelliana, Brescia (in corso di stampa).

³ Cit., p. XIII

premura di Dio, il cui giudizio non è mai di tipo retributivo, ma si manifesta nella duplice valenza della *tsedaqah*: *giustizia* e ad un tempo *salvezza*.

La *tsedaqah* di Dio - che assume sempre per primo, gratuitamente, l'iniziativa, pronto all'ascolto e all'offerta di salvezza - la sua giustizia che libera e risana, non annienta il colpevole, ma lo risolveva.

QUANDO PUNISCI QUALCUNO, FALLO TUO FRATELLO


Il compito e le modalità del punire - se non si vuol fare della punizione una forma di ritorsione o di vendetta, ancorché legalizzate - sono tra gli impegni più difficili e complessi delle comunità umane. Moisé Maimonide (1135-1204) - come ricorda Wiesnet - ne riassume un principio decisivo: "Quando punisci qualcuno, fallo tuo fratello!" ⁴.

È quanto Paolo cercava di far capire alla comunità di Corinto: "Chi punisce assume una responsabilità personale, che non può essere rimossa o disconosciuta, verso chi è punito. L'Apostolo [...] parla come chi ha provato in prima persona, come *pregiudicato*... Sa quanto profondamente incidano tutte le forme di pena nella vita e nella psiche del condannato. Conosce le conseguenze dei cosiddetti *effetti secondari* della pena - problemi questi dei quali coloro che condannano (senza esser mai stati oggetto della punizione) non hanno idea alcuna. [...]

La pena può significare per Paolo, senza che chi punisca se ne avveda, la *fine* del condannato. Ma in tal caso diviene retribuzione vendicativa. Il detenuto non dev'essere schiacciato da un'afflizione (di tipo morale o sociale) che lo distrugga! Perciò la comunità deve restare in contatto con lui, facendo "prevalere nei suoi riguardi la carità" (2, 8).

Gli effetti della pena non possono essere indifferenti a chi punisce. Altrimenti egli commette una violazione ulteriore del diritto, con la copertura della *giustizia* e della punizione. E tale trasgressione è forse più grande di quella che vuole eliminare. [...]

Se fra i credenti la pena non è espressione di un amore che perdona (ad imitazione del modello di Dio) ciò significa che chi punisce è caduto "in balia di satana" (2 Cor 2, 11). [...] Se la pena non ha come scopo il ricostituirsi della comunione col condannato, se questi non percepisce di restare pur sempre *fratello* anche nella pena, se la sua condizione ne fa un proscritto, un emarginato, un declassato (secondo lo spirito del capro espiatorio) non può più parlarsi per Paolo di *ministero di riconci-*



4 Cit., p. 111.

liazione in senso cristiano. Poiché "Dio non ci ha destinati alla sua collera ma all'acquisto della salvezza" (1 Ts 5, 9)" ⁵.

Certo, la comunità non può in alcun modo sottrarsi alla necessità della sanzione, alla esecuzione della pena, ma perché questa sia cristianamente giustificabile, occorre la coestensione dell'aspetto forense e di quello umano e sociale. Dal punto di vista biblico, l'elemento *salvifico* della giustizia non è *accidentale*, quasi un'*appendice* che possa indifferentemente tralasciarsi.

Esso è *centrale ed essenziale*: in sua assenza non può in alcun modo parlarsi di una *giustizia cristiana*. "Il *nucleo di umanità della giustizia* secondo la Bibbia significa riconoscere la dimensione di *premura* per la persona, l'intento risocializzativo, la *riconciliazione* come veri e propri *elementi giuridici*, non come semplici accessori del diritto! Lo scopo cristianamente giustificabile delle sanzioni - *riconciliazione mediante il diritto* - non deve raggiungersi con una compresenza di retribuzione e riconciliazione (secondo l'assai singolare dissociazione e contraddittorietà dell'attuale prassi giuridica). *Retribuzione e riconciliazione cristianamente intesa si escludono a vicenda*. Un ponte che le colleghi (per consentire il realizzarsi di entrambe le dimensioni) non è prospettabile" ⁶.

IL PRINCIPIO SHALÔM

"Le sanzioni perdono legittimità se alla loro applicazione consegue sul piano sociopsicologico un effetto escludente e discriminante.

Lo scopo dichiarato di qualsiasi sanzione cristianamente giustificabile può essere soltanto il valore umano fondamentale del rapporto interpersonale (*Bindung*). Ciò significa che è possibile punire solo se si prende con coerenza in considerazione il legame (o il nuovo legame) che dev'essere reso possibile fra l'agente di reato e il contesto sociale. [...] La coscienza dell'effetto alienante verso se stessi e la società della colpevolezza umana fa parte delle nozioni antropologiche fondamentali della Bibbia. Da una simile consapevolezza di base la punizione umana, ad imitazione della *tsedaqah* divina, deve mirare alla *salvezza* dell'uomo, al risanamento della sua alienazione. In altre parole: le sanzioni (ad esempio la privazione della libertà) non possono ulteriormente accrescere tale forza *centrifuga* della colpa, bensì debbono superarla secondo un orientamento contrario, vale a dire con un programmato intento *centripeto*.

Effetto delle sanzioni secondo la Bibbia non può quindi essere l'accelerazione del moto di allontanamento del reo dal-

⁵ Cit., pp. 111-112.

⁶ Cit., pp. 118-119.

la società (nel senso di un'emarginazione sociopsicologica), bensì l'appoggio del movimento di ritorno ad essa. Ogni sanzione deve puntare a questo fine centrale attraverso le modalità della sua esecuzione concreta. Simile idea cardine della Bibbia sul significato della pena può essere espressa con due concetti moderni: *risocializzazione contro discriminazione*.


Nel caso in cui sanzioni giustificate in senso cristiano non si orientino primariamente alla riabilitazione e al rinnovato rapporto del reo con la società (cioè con l'ambito dei diritti e dei doveri ad essa relativi), quindi alla ri-umanizzazione dell'agente, il valore biblico guida della *riconciliazione* viene tradito. [...] L'aprire una possibilità per il futuro nel quadro di un rinnovato rapporto con la comunità, il render possibile lo *shalôm* come fine unico della sanzione, sono concetti che rappresentano uno degli impulsi di pensiero orientativi del messaggio biblico sul significato della pena" 7.

'GIUSTIZIA DI PARTE'

L'*impegno sociale* per realizzare la prassi di una costruttiva giustizia riconciliatrice è considerato dovuto sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento. Il carattere di *shalôm* di tale coinvolgimento deve giovare soprattutto, rispetto alla sua umanità deturpata e ferita, all'uomo psicosocialmente immiserito. Jahvé nell'Antico e Gesù nel Nuovo Testamento sono, con valore esemplare, i suoi *avvocati*, che ne sostengono le ridotte *chances* di tipo giuridico, esistenziale e sociale di fronte alla maggioranza dei *sani*.

Rappresentandolo, gli rendono *giustizia*. Ciò non significa porre fuori gioco la dimensione forense di quest'ultima, nel senso di una rinuncia al diritto. Proprio rispetto ai *poveri*, tuttavia, l'agire di Jahvé e di Gesù mostra che non è vera *tsedaqah* quella che tratta i comportamenti umani in modo uniforme. La *nuova giustizia* è quella che rende a ciascuno ciò di cui necessita, il suo *minimo esistenziale* sul piano psicosociale (cfr. la parabola degli operai nella vigna).

Valori derivati dal linguaggio contemporaneo come *giustizia sociale*, *eguaglianza delle opportunità*, *riferimento all'agente* riflettono bene il contenuto di tale *rappresentanza di parte*, secondo la Bibbia, dei deboli di fronte al diritto. Senza un simile *impegno sociale* nella sfera del diritto quest'ultimo non può trasformarsi in giustizia riconciliatrice. Rimarrebbe sempre, in quel caso, la iustitia cieca dalla *spada* tagliente. Ma questa raffigurazione simbolica non è un'immagine biblica!



7 Cit., pp. 119-121.

LA NUOVA POVERTÀ

"Caratteristica della *nuova povertà* contemporanea è la *com-mistione fra colpa e stato di bisogno psicosociale*. Proprio per l'ampia fascia, cui si riferisce, di atteggiamenti devianti motivati sul piano nevrotico (fino allo stadio della malattia) da parte di soggetti socialmente non integrati, di immiserimento e di de-umanizzazione, al di là degli stessi aspetti materiali, di trasgressioni fondate su deformazioni o tare che traggono origine dalla storia personale (e che ostacolano, fino a renderla impossibile, una condotta socialmente conforme), tale nuova povertà dev'essere intesa oggi come *povertà* in senso biblico. [...]

Era ed è ingiustizia sociale occuparsi solo della *maschera esteriore di individuale malvagità*, che spesso accompagna le nuove forme di miseria, semplicisticamente trascurando i problemi che esse presuppongono.

La giustizia riconciliatrice deve affrontare, cercando di venire a capo, le precondizioni oggi in gran parte note del comportamento socialmente difforme.

Punire retributivamente dei *provetti falliti* per il loro fallimento è *summa iniuria*, offesa eclatante nei confronti del principio della *tsedaqah*, di una giustizia verso il basso" ⁸.

ESPIAZIONE DOPO LA SVOLTA COPERNICANA

"Se dunque secondo la Bibbia tutte le sanzioni nei confronti delle condotte umane sbagliate devono avere carattere di *riconciliazione*, in futuro anche il concetto di *espiazione* non potrà più esser distrattamente espresso con un semplice *pagare sopportando l'imposizione di un male penale!*

Simile modalità tradizionale di comprendere l'*espiazione* non è altro che una variante mimetica del termine *retribuzione*, rispetto alla quale dall'intelligenza complessiva della Bibbia non è possibile trarre legittimazione alcuna.

Come *espiazione in senso biblico* può intendersi solo lo sforzo reciproco della società e dell'agente di ricostruire fra loro la comunione turbata e ferita dal reato. Dal punto di vista cristiano, l'*espiazione* dev'essere vista come *processo dialogico di riconciliazione*, non come offerta unilaterale e passiva di soddisfazione in rapporto all'infrazione di un male penale.

Fra gli impulsi biblici rilevanti per il nostro tema emerge in particolare l'importanza della legge di assoluta priorità dell'offerta di riconciliazione rivolta al colpevole. Con tale offerta ci si

riferisce ad una vera e propria *svolta copernicana* dell'espiazione, svolta che la nostra prassi penalistica non ha quasi percepito, né tanto meno realizzato. Con essa si opera un'affermazione (che è ad un tempo un imperativo) sulla fondamentale struttura antropologica dell'espiazione, che contrasta in senso assoluto con il nostro modo tradizionale di sentire e di agire: l'Antico e il Nuovo Testamento considerano concordemente l'uomo come un essere che dipende fin nel profondo del suo esistere dal rivolgersi a lui della comunità e da quanto essa gli offre" ⁹.

NECESSITÀ DI UN AIUTO ESTERNO

"Questo bisogno della comunità risulta particolarmente pressante nell'esperienza limite della colpa. Perché gli sia possibile liberarsi dal rischio di restare irretito - incatenato - nel vincolo esistente fra la colpa e le conseguenze causate, proprio il reo necessita in modo particolarmente intenso dell'iniziativa assunta verso di lui dalla comunità (che egli ha ferito), ovvero da chi la rappresenta.

Colui che è irretito nella colpa, prigioniero delle conseguenze della sua azione, non è in grado, secondo la Bibbia, di porre per primo le premesse necessarie e necessariamente dialogiche della riconciliazione. Non può liberarsi da solo della sua sventurata situazione. Necessita di un aiuto esterno: dell'offerta di riconciliazione da parte di quella stessa comunità contro la quale si dirigono gli effetti della sua azione.

Secondo la costante testimonianza di tutti gli scritti della Bibbia, è Dio che, rendendosi esempio, compie questo primo passo di riconciliazione verso l'uomo peccatore. Tale duplice fase della riconciliazione cristiana:

- *offerta di riconciliazione* (perdono, aiuto risocializzante) da parte della comunità colpita (quale suo contributo all'espiazione!) e, resa in tal modo possibile,

- *conversione* e disponibilità alla riparazione da parte del reo (quale suo contributo all'espiazione!)

è preliminarmente vissuta, come modello, nella chiamata liberante di Jahvé: «Adamo, dove sei?», la quale si riflette sin nell'affermazione paolina (Rm 3, 24) secondo cui la nostra stessa personale giustificazione dinnanzi a Dio è sempre dono, non ricompensa meritata dalle opere. Solo quando venga osata questa chiamata liberatrice nei confronti della persona, solo in una simile atmosfera di riconciliazione liberante e salvifica, può veramente compiersi l'*espiazione*".

⁹ Cit., p. 123

ESPIAZIONE POSSIBILE SOLO NEL DIALOGO

"Questo fondamentale punto di vista antropologico della Bibbia, secondo cui l'imperativo della conversione esige l'indicativo di una previa offerta di riconciliazione, esprime il rifiuto dei molteplici modelli di autoliberazione ed autorisanamento della nostra prassi giudiziaria, abituata ad esigere un miglioramento senza preoccuparsi delle opportunità che lo rendano possibile. Secondo l'eredità biblica, perciò, *l'espiazione* non può considerarsi compito del solo agente di reato (e la comunità mero destinatario). Non esiste una *strada a senso unico o dell'espiazione*. Questa può essere intesa soltanto come volenteroso dialogo fra le parti, cioè fra le vittime del reato (tale è anche l'agente!)" ¹⁰.

DUE EQUIVOCI

"Un'interpretazione penalistica orientata al fondamentale concetto biblico della riconciliazione deve essere attenta, nella prassi, a due opposti pericoli:

a) La *iustitia* cieca

Sussiste da un lato la concezione classica - più volte criticata - secondo cui "nella sfera giuridica si agirebbe in un ambito con regole proprie, che potrebbero essere isolate dal Vangelo e dai suoi effetti"[...]. Si tratta di una separazione incompatibile con le affermazioni bibliche sul significato della pena e della giustizia.

b) Il "viaggio del Buon Samaritano"

Dall'altro lato, un diritto della riconciliazione non implica nemmeno che "l'amore debba o possa prendere il posto del diritto. Né comporta, per il diritto, l'obbligo di rinunciare alla coercizione, indispensabile per il suo realizzarsi "[...].

Costituirebbe un fraintendimento fondamentale dell'idea biblica di riconciliazione e delle sue conseguenze pratiche abbandonarsi ad un sentimentalismo lontano dalla realtà e falsamente "caritativo" verso le "povere vittime della società", minimizzando utopisticamente i fatti ed i rapporti duri e disilludenti tipici del fenomeno criminale. Anche forme di aiuto cristianamente motivate hanno i loro rischi specifici! Un'assistenza per sola "compassione", cieca di fronte alla citata realtà criminologica e criminalpsicologica, risulta costantemente soggetta, com'è dimostrabile, al pericolo di aggravare o perpetuare quegli stessi problemi che vorrebbe allontanare e sopprimere (fenomeno di "controefficacia" dell'intervento sociale ...)".

¹⁰ Cit., pp. 122-124.

'QUARANTENA SOCIALE' INVECE DI 'GALERA'

Una prassi coerente di riconciliazione, sulla base dell'esperienza dei rischi che caratterizzano lo stesso impegno assistenziale, deve "affrontare" l'uomo [...] in termini realistici ed imparziali, considerandolo con serietà ed evitando un nuovo "letto di Procuste" fatto di finzioni ed utopie sociali.

Compito di un atteggiamento cristiano di riconciliazione, orientato in senso biblico, è il riscatto di un sistema dell'esecuzione penale il cui principale effetto - stando all'esperienza ininterrotta degli ultimi centocinquanta anni - è stato di promuovere fra i condannati l'odio verso la società e le sue regole, l'apatia, l'inetitudine. Si tratta di sostituire un male penale di tipo retributivo con una "quarantena sociale", significativa sul piano socio-pedagogico, cioè di una (pur tardiva) "de-carcerizzazione" della pena detentiva (in quanto tipologia centrale dell'esecuzione).

L'appello per un rinnovamento fondato sul principio di riconciliazione del nostro modo di intendere la pena e la prassi giudiziaria che ne deriva non è dunque espressione di un nuovo romanticismo sociale, di "un'etica della condiscendenza" lontana dalla realtà, di "un'indulgenza" mal compresa. Riconciliazione come fine della pena non significa illusoria rinuncia alle sanzioni, né voler risolvere il problema con un atteggiamento clemenziale a senso unico e disconoscendo la gravità complessiva della questione criminale! È un antico equivoco della tradizione cristiana il fatto che, utilizzando il termine "misericordia" in ambito penale, si pensi subito a "rilassamento, debolezza, indulgenza".

IDEALISMO SENZA ILLUSIONI!

L'offerta cristiana di riconciliazione esprime certamente uno slancio ideale riferibile alla prassi sanzionatoria. Ma deve esclusivamente trattarsi di un "idealismo senza illusioni", che si ponga in termini oggettivi l'interrogativo fondamentale sui metodi che consentano di tradurre concretamente l'idea riconciliativa nell'esecuzione penale. Il consolidarsi di una simile idea deve servirsi delle moderne acquisizioni della pedagogia in ambito sociale e criminale, rispetto ai modi che consentano di impedire o ridurre le condotte socialmente dannose, ma anche rispetto ai criteri secondo cui possa realizzarsi l'incoraggiamento pedagogico verso le condotte socialmente desiderabili (si tratta di chiedersi come promuovere le seconde riducendo le prime).

Proprio in questo necessario e razionale consolidamento del concetto di riconciliazione, infatti, un ruolo cardine dovrà essere svolto dall'utilizzazione consapevole e mirata dei principi fondamentali della *teoria dell'apprendimento* riguardanti l'affermarsi di nuove mentalità sociali e delle condotte corrispondenti (specie mediante la definizione di atteggiamenti non violenti nei conflitti e nei rapporti sociali, nelle lotte sindacali, nel tempo libero). La fiducia finora ciecamente risposta nella capacità della pena retributiva di incidere positivamente sui

comportamenti dev'essere rimossa alla luce della constatazione da tempo disponibile del fatto che durezza e retribuzione (come senza limite attestano più di due secoli di pena detentiva) restano di per sé sole inefficaci sul piano pedagogico ("la durezza non può che indurire").

L'abbandono di un tale retroterra richiede un fondamentale atteggiamento di benevolenza verso il condannato, un'indispensabile sintesi fra adeguatezza ed umanità del nostro aiuto ed una consequenziale disponibilità alla riconciliazione!

Peraltro, l'elaborazione di un simile progetto sanzionatorio (e, se necessario, di "trattamento"), orientato in senso problematico ed individuale, deve altresì farsi carico di quelle questioni criminalpedagogiche estreme relative ai casi in cui - per la personalità e la "pericolosità sociale" dell'agente - non sia più conseguibile, in pratica, "un'educazione alla libertà".

In questi casi, è chiaro, resta preminente il diritto fondamentale della collettività di difendersi da ulteriori delitti.

COSTANZA E DISPONIBILITÀ

L'idea di riconciliazione come base di un modo nuovo di concepire la pena e la sua esecuzione rivendica razionalmente di poter per la prima volta realizzare, mediante la sua verificabile efficacia pedagogica, ciò che fino ad ora al condannato è stato semplicemente "richiesto": riesame del passato, mutamento personale, nuova condotta sociale.

Sotto questo profilo la critica teologica qui sostenuta rispetto al pensiero retributivo coincide fino nei dettagli con la moderna critica *criminologica*: da chi mostri carenze di socializzazione l'osservanza delle norme può ottenersi solo in un clima di disponibilità nei suoi confronti e nell'ambito di un'esecuzione aperta all'aiuto di tipo sociale, non certo con una tradizionale "esecuzione desocializzante" (cfr. in proposito le considerazioni di fondo della pedagogia sulla necessità assoluta di un "positivo clima di apertura" come presupposto di qualsiasi processo educativo...). L'esigenza di un "sistema esecutivo inteso all'aiuto sociale", problematicamente impostato e orientato all'individuo, si inserisce dunque nel quadro di una moderna prospettiva pedagogica ed anche per questo motivo non può considerarsi espressione di un'utopia fuori della realtà (secondo l'argomentazione con cui spesso viene liquidata).

Vera e propria utopia antropologica, piuttosto, si è dimostrata nella prassi degli ultimi secoli l'ideologia retributiva del pensiero penalistico classico!" 11.

11 Cit., pp. 161-165.

SUL SIGNIFICATO DIALOGICO DELLA 'RIPARAZIONE'

È necessario, conformemente al senso della Bibbia, che la pena, in quanto sanzione riconciliativa, si realizzi come rapporto interpersonale fra agente di reato e società che ha subito il danno: il *riparare* può allora compiersi solo nel dialogo fra società e agente. A questo dialogo risarcitorio il condannato deve partecipare ricercando secondo le sue possibilità il ristoro materiale del danno inflitto. Fuori da questa dimensione materiale, la riparazione consisterà nel dar corso alla volontà di cambiamento e a un nuovo orientamento esistenziale: "proprio chi accetta la terapia sociale che gli sia offerta, cercando di sostenere i gravi oneri psicosociali (difficilmente percepibili all'esterno), presta un risarcimento di altissimo valore, troppo spesso, peraltro, disconosciuto."¹²

ALTERNATIVE AL CARCERE?

"La riparazione dovrebbe poter consistere altresì in prestazioni di pubblica utilità dell'agente di reato, secondo le esigenze sociali. Il problema di tali alternative alla detenzione, di tali "sanzioni mobili" [...] è stato finora troppo trascurato dalla nostra prassi esecutiva, unilateralmente orientata al "modello standard della reclusione". [...] Una simile diversificazione, estremamente significativa sotto il profilo sociopedagogico rispetto all'espiazione passiva della pena, costituirebbe per molti agenti di reato (consenzienti e non pericolosi) un effettivo contributo al *dialogo risarcitorio*"¹³.

Tra i frequentatori delle pagine di Wiesnet, non stupisce certo trovare un protagonista delle battaglie per la umanizzazione del carcere e l'apertura del sistema penale a innovativi percorsi di alternatività, Mario Gozzini: "Da parte cristiana una riflessione biblica e teologica più attenta e penetrante insinua incertezze inedite nella costante e pressoché unanime adesione culturale delle chiese al modo di concepire la pena da parte del potere politico (spesso visto e usato come braccio secola-

¹² Cit., p. 166.

¹³ Cit. pp. 166-167. *Una linea di conversione etico-sociale - afferma, in forte consonanza con Wiesnet, Armido Rizzi - dovrebbe tendere "a riparare lo strappo al tessuto delle relazioni con un avviamento a forme di servizio comunitario, a prestazioni - per un certo periodo - gratuite secondo le attitudini del soggetto. Questo impegno di riparazione non può essere accolto e praticato secondo verità se non come frutto di un'esperienza di pentimento. Il che presuppone che venga mantenuta e rinsaldata (in molti casi si dovrebbe dire tout court: riscoperta) la linea di collegamento tra diritto ed etica; diversamente, ho l'impressione che il diritto sia destinato ad altalenare, almeno sul piano dell'applicazione, tra giustizianismo e giustizialismo"* (A. Rizzi, PENTIMENTO, LIBERTÀ, RIPARAZIONE, Rivista di teologia morale (2003) - 138, p. 204.

re del potere religioso), cioè come retribuzione e taglione; ci si rese conto che non solo Cristo nel Nuovo Testamento perdona l'adultera e comanda di perdonare settanta volte sette (cioè sempre, nel linguaggio semitico) ma nell'Antico Testamento il concetto chiave di *tsedaqah* significa giustizia salvifica, ossia che la giustizia, pur attraverso la retribuzione penale e l'espiazione della pena, deve tendere alla riconciliazione (a chi interessi approfondire il tema dal punto di vista cristiano si può segnalare il libro PENA E RETRIBUZIONE...)" ¹⁴.

COLPA, PENA, PENTIMENTO

In una fase storica di inasprimento dei processi di carcerizzazione, di crisi delle ipotesi trattamentali, di diffusione di modelli neoretributivi - a partire, ad esempio, dalla *just desert theory* e dalle *sentencing guidelines* negli Stati Uniti - che stanno riorientando tanti sistemi penali, dell'opera di Wiesnet continuiamo ad avere bisogno. I temi della colpa e della pena ci interpellano con tutto il loro intrico individuale e sociale di cui il diritto non esaurisce - non potrà mai esaurire - la drammatica complessità: "Non toccate Caino. Certo. Ma perché non sia toccato nell'essenza, perché egli resti Caino, cioè il fratello di Abele e di tutti i fratelli di Abele, perché non appaia un demone o una semplice forza naturale, terribile ma non umana, bisogna che Caino sia chiamato a rispondere del suo atto, deve udire, muto e impotente, la domanda «Che ne hai fatto di tuo fratello?». Il silenzio cui lui stesso si è condannato lo isola; l'ordinamento giuridico deve limitare nel tempo la solitudine esterna: ma perché essa sia autenticamente superata non è più questione qui, come in tanti luoghi dell'esperienza umana, soltanto di diritto" ¹⁵.

È, in particolare, nel dispiegarsi di un'ermeneutica interdisciplinare della pena che un testo come quello del compianto padre Wiesnet, ad oltre 20 anni dalla pubblicazione, fa ancora sentire con evidenza tutta la sua attualità e - quando ci si collochi in una prospettiva cristiana - l'indispensabilità allorché ci si fa incontro l'esperienza del pentimento e "del suo duplice rapporto con la libertà: con il passato, in quanto confessione della libertà deviante e assunzione della colpa; con il futuro, in quanto inaugurazione di una nuova libertà e sua attivazione attraverso la riparazione" ¹⁶.

¹⁴ Mario Gozzini, LA GIUSTIZIA IN GALERA?, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 37.

¹⁵ F. Cavalla, LA PENA COME RIPARAZIONE, in F. Cavalla - F. Todescan (a cura di), Pena e riparazione, CEDAM, Padova 2000, p. 109.

¹⁶ A. Rizzi, cit., p. 201.